

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	181
Data della delibera	25-02-2016
Oggetto	Regolamento
Contenuto	Modalità di applicazione dell'ISEE e di calcolo della compartecipazione per la frequenza di persone adulte con disabilità presso residenze assistenziali e strutture assimilabili – approvazione regolamento

Dipartimento	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Direttore del Dipartimento	RAVAGLIA DINO
Struttura	UOC SERV AMM EROG PREST
Direttore della Struttura	MARCONCINI GABRIELE
Responsabile del procedimento	MARCONCINI GABRIELE

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
	bilancio di parte sociale 2016		2016

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	3	Regolamento per le modalità di applicazione dell'ISEE e di calcolo della compartecipazione per la frequenza di persone adulte con disabilità presso residenze assistenziali e strutture assimilabili

Tipologia di pubblicazione	Integrale	Parziale
-----------------------------------	-----------	----------

IL DIRETTORE GENERALE

Visti

- Il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successive modificazioni;
- la Legge Regionale n. 40 del 24 Febbraio 2005 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e successive modificazioni che al Capo III bis "Società della Salute" disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in Toscana;
- la Legge Regionale n. 41 del 24 Febbraio 2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modificazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 243 del 11.04.2011 con la quale la Regione Toscana ha approvato "Disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 5 novembre 2014 con la quale è stato approvato il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015;
- il Decreto Legislativo n. 112/1998, Capo II "Trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";
- la Legge n. 122 del 30/07/2010 "Conversione in legge del Decreto n. 78/2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica", all'art. 14 rubricato "Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali", finalizzato al contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, nella quale si dispone l'obbligo, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della gestione in forma associata tramite convenzione o Unione dei Comuni delle funzioni fondamentali di cui alla all'art. 21, comma 3, della Legge n. 24/2009 entro il 31/12/2012 e che vincola a tali adempimenti i Comuni di Gambassi Terme e Montaione presenti nel territorio della ex Azienda USL 11 Toscana Centro, Zona Distretto Empolese Valdelsa;
- la Legge Regionale n. 68/2011 "Norme sul sistema delle autonomie locali" e, in particolare, l'art. 52, comma 1, secondo cui "L'ente associativo costituito dai Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci e denominato Circondario Empolese Valdelsa, di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del Circondario Empolese Valdelsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo), è riconosciuto ad ogni effetto anche quale Unione dei Comuni";
- la Legge Regionale n. 84 del 28 dicembre 2015, recante il "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005", che ha abrogato la Legge Regionale n. 28 del 16 marzo 2015, recante "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale";

Visti altresì

- il D.P.C.M. 14/02/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modificazioni,
- la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato";

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 228 del 15.07.1998 con la quale venivano individuate le tipologie dei presidi residenziali per disabili adulti;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5/12/2013 che ha rivisto le modalità di determinazione dell'ISEE;
- il Decreto del Ministero del Lavoro che approva i nuovi modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica in vigore da Gennaio 2015;

Rilevato che l'art 83 della LR 84/2015 stabilisce che “Le Aziende unità sanitarie locali (USL) di nuova istituzione di cui all' art 32 della l.r. 40/2005 operano a decorrere dal 1° gennaio 2016”;

Richiamata la Deliberazione n. 1 del 7 gennaio 2016 “Presenza d'atto costituzione dell'Azienda Usl Toscana Centro” e la deliberazione n. 2 del 7 gennaio 2016 “Deleghe di funzioni ai dirigenti”;

Richiamata la Deliberazione n. 83 del 12/02/2016 approvazione Convenzione per l'esercizio e l'integrazione delle politiche sociali e sanitarie del territorio empolesse valdelsa – anno 2016 tra l'Azienda Usl Toscana Centro, l'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa e la Società della Salute di Empoli;

Richiamata altresì la Deliberazione del Direttore Generale Ausl 11 Empoli n. 76 del 26/02/2010 – recepimento deliberazioni della Giunta della SdS di Empoli n. 19/bis del 29/12/2009 e n. 4 del 05/02/2010 con la quale a seguito della L.R. 66/2008 istitutiva del Fondo regionale per la Non Autosufficienza e della deliberazione regionale n. 385/2009 che dettava linee di indirizzo per le modalità di applicazione dell'ISEE, si approvavano le modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni per l'accesso ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali;

Preso atto che con Deliberazione n. 3 del 04/04/2014 l'Assemblea dei Soci della SdS di Empoli, per la sopravvenuta normativa nazionale sulle nuove modalità di calcolo della compartecipazione, ha ritenuto, nelle more dell'approvazione di un regolamento per l'erogazione delle prestazioni coerente con la normativa nazionale e regionale, definire le autorizzazioni per le prestazioni di tipo residenziale e la relativa compartecipazione per i soggetti compresi nella deliberazione n. 4/2010 sulla base di una valutazione tecnico professionale del servizio sociale come previsto dal regolamento dei servizi sociali di cui alla propria deliberazione n. 6/2007 rinviando all'approvazione di un regolamento coerente con la normativa;

Richiamata la Deliberazione della SdS di Empoli n. 19 del 21/12/2015 con la quale vengono forniti indirizzi all'Azienda Sanitaria per la determinazione delle quote sociali per l'anno 2016 per le RSA, Centri Diurni anziani, Comunità alloggio Protetta, residenze sanitarie per disabili a gestione diretta e per le RSA e Centri diurni a gestione convenzionata;

Preso atto che con l'entrata in vigore del nuovo ISEE se ne prevede l'applicazione specifica per le prestazioni di tipo socio sanitario, comprese quelle erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (art. 6 comma 3 DPCM 159/2013);

Dato atto che per l'anno 2015, su indicazioni dell'Assemblea dei Soci della SdS di Empoli, le modalità di compartecipazione al costo dei servizi residenziali sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente e la proroga è stata regolarmente comunicata agli utenti;

Ritenuto opportuno stabilire per l'anno 2016, le modalità di compartecipazione al costo della retta di parte sociale per la frequenza da parte di persone adulte disabili di residenze sanitarie assistenziali e strutture assimilabili, sia pubbliche che private sulla base delle nuove disposizioni nazionali vigenti in tema di ISEE;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della SdS di Empoli n. 1 del 04/02/2016 con la quale vengono approvate le modalità di compartecipazione al costo per la frequenza di persone adulte con disabilità presso residenze assistenziali e strutture assimilabili.

Ritenuto superato l'art. 14 della Legge Regionale n. 66 del 2008 “Modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni” ed il conseguente atto di indirizzo regionale approvato con deliberazione della GRT n. 385/2009 in considerazione della sopravvenuta disciplina ISEE introdotta dal DPCM 159/2013;

Visto il regolamento “Modalità di applicazione dell’ISEE per l’ospitalità di persone adulte e disabili presso strutture residenziali” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale Allegato A

Ritenuto opportuno

- approvare il regolamento allegato A alla presente deliberazione;
- stabilirne la decorrenza degli effetti a partire dal 01/04/2016;

Dato atto che del presente provvedimento è stato dato conto alla UOC Bilancio (Ambito Empoli);

Visto che l’istruttoria della presente Deliberazione è stata curata dal Direttore della UOC Servizi Amministrativi per l’Erogazione delle Prestazioni (Ambito Empoli), Dr. Gabriele Marconcini in qualità di relativo responsabile del procedimento;

Vista la proposta del Direttore della UOC Servizi Amministrativi per l’Erogazione delle Prestazioni (Ambito Empoli), Dr. Gabriele Marconcini, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità;

Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento Amministrativo (Ambito Empoli), Dr. Dino Ravaglia, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Visti l’art. 3 ter del D.Lgs. n. 502/92 articolo introdotto dal D.Lgs. n. 229/99 e l’art. 42, comma 2 della LRT n. 40/05 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare il regolamento “Modalità di applicazione dell’ISEE per l’ospitalità di persone adulte e disabili presso strutture residenziali” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale Allegato A;
2. di stabilirne la decorrenza degli effetti a partire dal 01/04/2016;
3. trasmettere al Collegio Sindacale il presente atto a norma di quanto previsto dall’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92, come modificato dal D.Lgs. n. 229/99 e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 42, comma 2 della LRT n. 40/05 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Morello Marchese)

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ISEE

PER L'OSPITALITA' DI PERSONE ADULTE CON DISABILITA' PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI

- Legge n. 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – art. 25
- Legge regionale n. 41/2005 Sistema Integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale – art. 47
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 – Nuove modalità di calcolo dell'ISEE

Art.1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'accesso e le modalità di compartecipazione per piani assistenziali personalizzati che prevedono l'ospitalità di persone adulte disabili presso strutture residenziali pubbliche o private.

Fatto salvo il principio dell'accesso universalistico alle prestazioni appropriate indicate nei Piani di Assistenza Personalizzati di tutte le persone che si trovano in condizioni di disabilità o non autosufficienza, sono previste forme di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni non coperte dai livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo livelli di reddito e patrimoniali definiti dalla Regione Toscana con la Legge Regionale 41/2005 (art. 47), e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e secondo il sistema di contribuzione definite nel presente atto.

Qualora l'assistito decida di non essere soggetto a valutazione della propria situazione economica, verrà richiesta la compartecipazione massima prevista per la prestazione o per l'insieme di prestazioni erogate.

In ogni caso la compartecipazione richiesta non potrà superare il 100% del costo della prestazione al netto dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Art. 2

Destinatari

Le disposizioni del presente atto si applicano a persone che abbiano i seguenti requisiti:

- Residenza nei comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montespertoli, Montelupo Fiorentino, Vinci.
- Età compresa tra i 18 e 65 anni con:
 - valutazione di non autosufficienza e Piano Assistenziale Personalizzato formulati dall'Unità di Valutazione Multidimensionale
 - disabilità come definita dall'art. 3 della Legge 104/92 e Progetto Assistenziale formulato dal Gruppo Operativo Multiprofessionale adulti.

Art. 3

Tipologia di interventi

Le tipologie di intervento per l'inserimento in struttura residenziale sono le seguenti:

- a) Recupero temporaneo e di sollievo finalizzati rispettivamente ad offrire alla persona assistita e alla famiglia un inserimento residenziale programmato in presenza di inadeguatezza ambientale

temporanea e all'alleggerimento della famiglia dell'impegno di cura per un periodo non superiore a 180 giorni.

- b) Ricovero post acuzie o per urgenze finalizzati alla presa in carico di dimissioni ospedaliere complesse o con carattere di urgenza e non programmabilità che richiedono un inserimento tempestivo in struttura residenziale per un periodo non superiore a 180 giorni.
- c) Ricovero permanente, programmato, con frequenza infrasettimanale, finalizzato a all'alleggerimento della famiglia dell'impegno di cura, soggetto a revisione annuale delle modalità di compartecipazione al costo di parte sociale.
- d) Ricovero permanente con frequenza continuativa, soggetto a revisione annuale delle modalità di compartecipazione al costo di parte sociale.

Art. 4

Definizione della retta

L'importo della retta di ospitalità giornaliera presso le strutture a gestione diretta è stabilito con deliberazione della SdS di Empoli e della Azienda Sanitaria.

L'importo della retta di ospitalità giornaliera presso le strutture convenzionate è stabilito da apposita convenzione.

Tale importo è composta dalla quota sanitaria, se prevista, e dalla quota sociale.

Il costo annuale della retta di parte sociale è determinato dalla retta di ospitalità giornaliera moltiplicato 365.

Art. 5

Applicazione ISEE

Per le persone adulte con disabilità, la retta di parte sociale è a carico dell'utente.

Il Comune garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della retta di parte sociale.

La determinazione della compartecipazione al costo da parte dell'utente è determinata al momento dell'ingresso in struttura e revisionata annualmente nei casi di ricovero permanente di cui ai punti c) e d) dell'art. 3.

La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della retta di parte sociale della struttura presso la quale è inserita la persona assistita e la capacità di quest'ultima di provvedere alla sua copertura (quota utente).

La capacità dell'utente alla copertura della quota annuale (quota utente) è pari al valore dell'ISEE in relazione alla tipologia della prestazione residenziale prevista dal PAP. La quota utente giornaliera è determinata dividendo per 365 il suddetto valore.

Qualora il valore dell'ISEE, fatti salvi gli importi da lasciare in disponibilità all'utente, sia sufficiente a garantire il costo annuale della retta di parte sociale, determinato come sopra descritto, non è prevista alcuna integrazione da parte del Comune.

La compartecipazione al costo di parte sociale da parte dell'utente non può comunque superare il costo complessivo del servizio di parte sociale.

Alla determinazione della quota utente giornaliera secondo le modalità sopra descritte, si applicano i seguenti ulteriori criteri:

- a) In caso di titolarità da parte della persona assistita alla data di presentazione dell'istanza di indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'allegato 3 del DPCM n. 159/2013 alla quota utente giornaliera si somma un importo pari a Euro 16,00 giornaliera.
- b) Nel caso in cui la persona assistita non rientri nei casi di cui all'allegato 3 del DPCM n. 159/2013, fatte salve le modalità di calcolo della quota utente giornaliera, viene lasciata in disponibilità all'assistito una quota per le proprie spese personali, corrispondente ad un sesto dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS aggiornato annualmente, proporzionata agli effettivi giorni di frequenza.

- c) Qualora dovesse essere determinata la quota utente giornaliera per più persone facenti parte dello stesso nucleo familiare (escluse le eventuali componenti aggiuntive di cui all'art. 6 del DPCM n. 159/2013), il valore derivante dalla divisione del valore ISEE viene diviso per il numero di componenti interessati. Quanto previsto alla lettera a) si applica separatamente per ogni componente interessato.

Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'allegato 3 del DPCM n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso sommando alla quota utente giornaliera l'importo di cui al comma a) con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

In situazioni di particolare disagio socio-economico che non trovano piena traduzione nella procedura di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, la persona assistita può presentare al servizio sociale motivata istanza.

Il parere del servizio sociale dovrà essere adeguatamente motivato e supportato da adeguata relazione. Tale parere, prima di essere accolto, sarà comunque vagliato dal Direttore dei Servizi Sociali che provvederà ad approvarlo o respingerlo definitivamente.

Per la tipologia di interventi di cui all'art. 3 lettere a) e b) è richiesto l'ISEE SOCIO SANITARIO.

Per la tipologia di interventi di cui all'art. 3 lettera c) e d) è richiesto l'ISEE SOCIO SANITARIO PER RESIDENZE.

Qualora non sussistano per il beneficiario, le condizioni per presentare l'isee richiesto (assenza delle certificazioni di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013, assenza di componente aggiuntiva tenuta alla compartecipazione), l'importo del contributo è calcolato sul valore dell'ISEE SOCIO SANITARIO.

In caso di assenza di documentazione ISEE al momento della sottoscrizione del piano assistenziale, quest'ultimo verrà formulato con il costo a totale carico dell'utente fino a presentazione di ISEE adeguato alla prestazione. La nuova quota di compartecipazione sarà determinata al momento di presentazione dell'ISEE ed avrà decorrenza dalla data del rilascio dell'attestazione.

Art. 6

Validità dell'attestazione ISEE

Ai sensi del DPCM 159/2013 le attestazioni ISEE hanno validità annuale con scadenza il 15 Gennaio di ogni anno.

L'utente e/o i suoi familiari sono tenuti ad aggiornare annualmente la dichiarazione sostitutiva unica ISEE.

Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova dichiarazione sostitutiva unica (ISEE CORRENTE), per far rilevare mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari che possono portare a variazioni della quota di compartecipazione o del contributo.

L'applicazione del valore dell'ISEE CORRENTE decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di revisione con ISEE CORRENTE fino alla data della scadenza della prestazione, salvo presentazione di ulteriore documentazione ISEE successiva.

Art. 7

Controlli

L'azienda Usl Toscana Centro, effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini dell'intervento economico integrativo comunale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 181 del 25-02-2016

Publicato all'Albo dell'Azienda UsI dal 25-02-2016 al 11-03-2016

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 12-03-2016**